

Corso on line

L'impatto del PIAO sugli adempimenti degli uffici finanziari degli Enti Locali

Prime indicazioni operative

Giovedì 7 luglio 2022, ore 15.00-17.00

Docente

Vincenzo Giannotti

Dirigente del Settore risorse finanziarie ed economiche di Comune capoluogo di Provincia.
Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali. Autore di pubblicazioni in materia.
Direttore del sito bilancioecontabilita.it

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Introdotta all'articolo 6 del Decreto Legge n. 80/2021, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (cd. Decreto «Reclutamento»).

Ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente

E' stato fissato nella sua adozione alla data del 31 gennaio 2022, ma il Decreto Legge "Milleproroghe", varato il 23 dicembre 2021, ha spostato la data al 30 aprile 2022, e successivamente rinviato al 30/06/2022 dal D.L. n. 36/2022 (cd. Decreto «PNRR 2», pubblicato in G.U. del 30 aprile 2022).

Dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ha un intento di semplificazione riunendo in un unico documento i vari piani e programmi dell'Ente.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Cessano di avere efficacia in quanto assorbiti:

- il PDO (Piano dettagliato degli obiettivi) e il Piano della performance, assorbiti come sottosezione della programmazione;
- il PEG, ovvero il Piano esecutivo di gestione;
- il POLA, ossia il Piano organizzativo del lavoro agile;
- Il Piano delle azioni positive;
- il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali;
- il Piano triennale del fabbisogno del personale, mediante la definizione di strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove risorse (assunzioni) e la valorizzazione delle risorse interne (procedure verticali);
- il Piano anticorruzione e trasparenza. L'ANAC ha stabilito che il Piano anticorruzione e trasparenza è stato anch'esso differito al 30 giugno 2022, al fine di permettere la sua integrazione del PIAO (comunicato del Presidente del 2 maggio 2022).

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

La struttura del PIAO

Scheda anagrafica dell'Amministrazione, da compilarsi con tutti i dati identificativi dell'Amministrazione.

Valore pubblico, performance e anticorruzione, dove sono definiti i risultati attesi, in termini di obiettivi generali e specifici. Andrà indicato l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli Enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti. Inoltre, nella sottosezione programmazione-performance, andranno seguite le Linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Organizzazione e capitale umano, dove verrà presentato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione o dall'Ente.

Monitoraggio, dove saranno indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, insieme alle rilevazioni di soddisfazioni degli utenti e dei responsabili.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Vanno inclusi nel PIAO

L'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti. Ma anche la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati.

Le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle Amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità.

Le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi (piano triennale di azioni positive).

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Sanzioni in caso di mancata adozione del PIAO

Le sanzioni di cui all'art. 10, co. 5, del D.Lgs. n. 150/2009, prevedono: a) il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risulteranno avere concorso alla mancata adozione del PIAO; b) il divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Se manca l'adozione del Piano anticorruzione si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro prevista dall'articolo 19, co. 5, lettera b), del D.L. n. 90/2014.

Abrogazione dei documenti confluiti nel PIAO

Approvazione del DPR che abroga le disposizioni sull'adozione, da parte delle Amministrazioni, dei Piani e adempimenti destinati a essere assorbiti dal PIAO (Piano della performance, POLA, Piano della formazione, Piano triennale dei fabbisogni del personale, Piano triennale di prevenzione della corruzione, Piano digitalizzazione).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica adotterà specifiche Linee guida e uno standard semplificato per gli Enti con meno di 50 dipendenti.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Nel DPCM approvato in Conferenza Unificata è previsto che il Piano della performance:

- deve essere finalizzato, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione. Essa deve indicare, almeno:

- 1) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;
- 2) gli obiettivi di digitalizzazione;
- 3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell'Amministrazione;
- 4) gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere

II PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Nel DPCM approvato in Conferenza Unificata è previsto che il Piano del fabbisogno del personale preveda:

- la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale, e deve evidenziare: 1) la capacità assunzionale dell'Amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa; 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni; 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate; 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale; 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Monitoraggio

Il monitoraggio della sottosezione «Rischi corruttivi e trasparenza» avviene secondo le indicazioni di ANAC.

Mentre per la sezione «Organizzazione e capitale umano» il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Rapporto tra PIAO e programmazione finanziaria

Il PIAO deve assicurare la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria (per gli Enti Locali PEG, DUP, Piano triennale opere pubbliche) che ne costituiscono il necessario presupposto.

Il PIAO degli Enti Locali è approvato dalla Giunta comunale.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

I rilievi del Consiglio di Stato

Nelle adunanze del 8 e 17 febbraio 2022, con Parere n. 506, pur dando parere favorevole il Consiglio di Stato ha evidenziato le seguenti criticità:

- solo alcuni Piani costituiscono oggetto di abrogazioni espresse: a) Piano organizzativo di lavoro agile; b) Piano delle azioni positive la cui mancanza ora non comporta più il divieto di assunzioni (art. 2, co. 2, lett. a), dello schema di Regolamento);
- per altri Piani le indicazioni non sono esaustive, lasciando residuare porzioni di disciplina primaria o riferimenti ad essi da parte di altre norme legislative, in relazione alle quali si sottolinea l'opportunità di completamenti e chiarimenti al fine di scongiurare il paradossale rischio di una complicazione (all'opposto dell'auspicata semplificazione) del riconoscimento del quadro normativo di riferimento.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

I rilievi del Consiglio di Stato

L'Alto Consesso amministrativo ha consigliato inoltre:

- l'abrogazione del Piano triennale delle azioni concrete e la sorte per le Pubbliche Amministrazioni sottoposte al PIAO, delle altre previsioni dell'art. 60 bis del D.Lgs. n. 165/2001, concernenti l'istituzione e le attribuzioni del Nucleo della concretezza, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il Piano esecutivo di gestione si limita a disporre l'abrogazione espressa del solo ultimo periodo del comma 3-bis, laddove si prevede che in esso siano unificati il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e il Piano della performance;
- per il Piano di prevenzione della corruzione si rileva l'abrogazione di taluni obblighi di trasmissione e/o pubblicazione, restando da chiarire i raccordi sostanziali tra quella che diventerà la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" della sezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione", e la normativa anticorruzione. Residuano comunque disposizioni che nell'operarvi rinvii meritano di essere meglio raccordate con quella che sarà la nuova configurazione e denominazione del Piano o della sezione.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

I rilievi del Consiglio di Stato

L'Alto Consesso amministrativo ha consigliato inoltre:

- il Piano triennale del fabbisogno del personale riguarda le sue modalità di approvazione, mentre sopravvivono le disposizioni dedicate ai suoi contenuti. Chiarire se e fino a che punto detto Piano conserverà, non solo il *nomen*, ma anche la struttura che lo ha ad oggi connotato, rilevandosi come l'unica innovazione disposta sia solo quella della sua collocazione all'interno del PIAO, di certo non in grado di far fronte all'esigenza connessa all'attuazione del PNRR di una declinazione compiuta che contempli la quantità e la qualificazione delle risorse umane necessarie allo scopo;
- per il Piano della performance, tenendo conto degli svariati riferimenti al Piano della performance contenuti in molteplici norme primarie, è stato suggerito di utilizzare una clausola di chiusura con la quale prevedere che, per le Amministrazioni soggette al PIAO, tutti i riferimenti operati da norme di legge al Piano della performance debbano intendersi come riferimenti alla corrispondente sottosezione del PIAO.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Le indicazioni al Senato a seguito dei rilievi del Consiglio di Stato

Entro il 31 marzo 2022 dovranno: a) essere adottati uno o più Regolamenti governativi di delegificazione per individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti; b) adottare un Piano tipo, con Decreto Interministeriale quale strumento di supporto alle Amministrazioni; c) per le Amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, il Decreto Ministeriale recante il «Piano tipo» dovrà definire modalità semplificate per l'adozione del Piano.

Le Pubbliche Amministrazioni tenute alla sua adozione pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale (per la prima adozione la data è stata indicata al 30/04/2022). Sono tenute inoltre a trasmetterli al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, per la pubblicazione sul relativo portale. La Conferenza delle Regioni ha tuttavia chiesto di valutare l'opportunità di prevedere una proroga del termine al 2023 per l'adozione del PIAO al fine di favorirne l'attuazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche le più piccole.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Le indicazioni al Senato a seguito dei rilievi del Consiglio di Stato

Le abrogazioni e le modifiche disposte dallo schema di Regolamento in esame riguardano i seguenti atti di pianificazione: a) Piano esecutivo di gestione; b) Piano dei fabbisogni del personale; c) Piano organizzativo per il lavoro agile; d) Piano delle azioni positive; e) Piano della performance; f) Piano di prevenzione della corruzione; g) Piano delle azioni concrete.

Sul PEG, ricorda il dossier del Senato, ai fini dell'intesa, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha proposto una riformulazione del citato comma 3-bis, ultimo periodo (in luogo dell'abrogazione), volta a chiarire che il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance sono assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Le indicazioni al Senato a seguito dei rilievi del Consiglio di Stato

Sul Piano dei fabbisogni del personale il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'abrogazione espressa prevista dallo schema di Regolamento ha ad oggetto le sole previsioni concernenti le modalità di approvazione del Piano dei fabbisogni di personale, mentre sopravvivono le disposizioni dedicate ai suoi contenuti.

Relativamente all'abrogazione del Piano delle azioni concrete è necessario chiarire la sopravvivenza delle ulteriori disposizioni, in quanto sia il Consiglio di Stato che l'ANCI hanno evidenziato che occorrerebbe disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni relative al Nucleo della concretezza.

L'abrogazione del solo comma 2 dell'art. 60-bis fa sì che il Nucleo rimanga caratterizzato esclusivamente per le funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Le indicazioni al Senato a seguito dei rilievi del Consiglio di Stato

Piano della performance: il Consiglio di Stato ha rilevato l'opportunità di chiarire la perdurante validità o meno dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 150 del 2009, che non è oggetto di novella, il quale dispone che gli Enti territoriali e le Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività (fra le quali quelle relative al Piano), tramite accordo in sede di Conferenza unificata. Inoltre, i riferimenti al Piano della performance sono contenuti in una molteplicità di norme primarie con necessità di stabilire una norma di chiusura a base alla quale per le Amministrazioni soggette al PIAO tutti i riferimenti di norme di legge al Piano della performance debbano intendersi come riferimento alla corrispondente sezione del PIAO.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Secondo parere del Consiglio di Stato n. 902/2022

I miglioramenti del DPR a seguito delle raccomandazioni

E' stata disposta, per le Amministrazioni assoggettate al PIAO, la “cessazione dell'efficacia”, in luogo dell'abrogazione in precedenza prevista. La modifica tiene così conto della differenza tra l'istituto dell'abrogazione, valevole *erga omnes*, di norme relative ai Piani assorbiti nel PIAO, con le incertezze che ne sarebbero derivate in merito alla sopravvivenza di questi Piani per i soggetti che, ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D.L. n. 80 del 2021, sono esonerati espressamente o potranno essere esonerati in via interpretativa dall'adozione del PIAO.

E' stato previsto che il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance siano assorbiti nel PIAO.

E' chiarito come il PIAO sia strumento alternativo al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per cui i “soggetti che adottano il PIAO non sono tenuti ad adottare il PTPCT e viceversa”; inoltre è stato chiarito che per gli Enti pubblici di ricerca il Piano triennale dei fabbisogni continui ad essere regolato dalle disposizioni specifiche ad essi riservate.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Secondo parere del Consiglio di Stato n. 902/2022

Il Decreto P.A. soggetto a parere

Composto da 13 articoli.

L'articolo 1 ne definisce finalità e ambito di applicazione, stabilendo che ad esso spetta definire *“il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”*, indicandone struttura e modalità redazionali nonché delineando *“uno schema di Piano tipo contenuto nell'allegato che costituisce parte integrante del [...] Decreto”*.

L'articolo 2 è dedicato alla Composizione del Piano integrato di attività e organizzazione.

L'articolo 3 descrive l'articolazione e i contenuti della sezione «Valore pubblico, performance e anticorruzione».

L'articolo 4 quelli della sezione «Organizzazione e capitale umano».

II PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Secondo parere del Consiglio di Stato n. 902/2022

Il Decreto P.A. soggetto a parere

L'articolo 5 si occupa della sezione «Monitoraggio».

L'articolo 6, dando attuazione a quanto prevede l'articolo 1, co. 2, definisce le modalità semplificate per le Amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di redazione del Piano integrato di attività e organizzazione.

L'articolo 8 si propone di definire il rapporto del Piano integrato di attività e organizzazione con i documenti di programmazione finanziaria.

L'articolo 9 detta disposizioni in materia di monitoraggio dell'attuazione della disciplina sui Piani integrati di attività e organizzazione e delle performance organizzative.

L'articolo 10 stabilisce le sanzioni.

L'articolo 11 si occupa dell'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione.

L'articolo 12 è dedicato alla formazione e qualificazione del personale.

L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie e finali.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Secondo parere del Consiglio di Stato n. 902/2022

Le criticità

Rischio che il PIAO si risolva in una confluenza di altri Piani rappresentando in tal modo un ulteriore adempimento burocratico.

Il continuo rinvio ai differenti contesti normativi di riferimento dei differenti Piani, accrescono l'eventualità che il PIAO possa andare a costituire, in concreto, *“un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti Piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l'ulteriore onere di ricomporli nel più generale PIAO”*.

L'aver unificato in un unico strumento diversi Piani già previsti a legislazione vigente evidenzia per altro verso la duplicazione o, in ogni caso, gli incerti confini delle attività di pianificazione/programmazione a cui sono chiamate le Pubbliche Amministrazioni.

II PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Secondo parere del Consiglio di Stato n. 902/2022

Le criticità

Si prevedono adempimenti ancora non sufficientemente coordinati.

E' sufficiente, infatti, confrontare la disciplina della sottosezione «Valore pubblico» e della sottosezione «Performance». Nella sottosezione «Performance» dovranno essere definiti *“le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle Amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità”*. Nella sottosezione «Performance» vanno indicati *“gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell'Amministrazione”*. Ancora, nella sezione «Valore pubblico» andranno definiti *“l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli Enti interessati dall'Agenda digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti”*. Nella sottosezione «Performance» dovranno essere indicati *“gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia”, nonché* *“obiettivi di digitalizzazione”*.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Il DPR 24 giugno 2022 n. 81 rubricato “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022

Il Decreto Interministeriale è stato, invece, pubblicato sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, che ne definisce i contenuti e lo schema tipo.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Il Decreto Interministeriale prevede due diverse date di approvazione.

La prima data è quella prevista a regime, dove il PIAO dovrà essere approvato entro **trenta giorni** dalla data di approvazione del bilancio di previsione. E' previsto anche che, in caso di differimento dei termini disposti dal legislatore e, per gli Enti Locali anche dal Decreto del Ministero dell'Interno a seguito della conferenza Stato-Città, i trenta giorni per l'approvazione decorrono dalla prevista data di differimento. A differenza di quanto avveniva fino ad oggi, essendo il PEG unificato con il Piano degli obiettivi e il Piano della performance, la normativa offre un differimento di 10 giorni rispetto ai normali termini di 20 giorni previsti dalla precedente normativa per gli Enti obbligati ad approvare il PEG, mentre per quelli che non sono obbligati all'approvazione del PEG (Enti con meno di 1.000 abitanti) rispetto ai termini di approvazione del Piano della performance previsto entro il 31 gennaio, oggi hanno maggiore flessibilità potendo, al pari degli altri Enti Locali, approvarlo entro 30 giorni in caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

La seconda data è quella di approvazione del primo Piano integrato dove è previsto che la sua approvazione avvenga con differimento di 120 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. Non avendo nulla disposto la normativa in presenza di date di approvazione differenti del bilancio di previsione, si potranno avere le seguenti differenti scadenze: a) Enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro febbraio 2022, dovranno applicare la normativa sull'approvazione obbligatoria del PIAO dal 1 luglio 2022, ossia senza possibilità di differimento ulteriore; b) approvazione del PIAO con tempi obbligatori differenti per gli Enti che hanno approvato il proprio bilancio di previsione a partire dal mese di marzo fino alla data da ultimo prevista al 31 luglio. Per questi ultimi, infatti, il differimento permette di approvare il piano entro 120 giorni, ossia entro il mese di novembre 2022, mentre per gli Enti che avessero approvato il proprio bilancio nel mese di marzo la scadenza è prevista nel mese di luglio, con un mese successivo di differenza per gli Enti che avessero approvato i bilanci dal mese di aprile fino al mese di giugno 2022, dove in quest'ultimo caso l'approvazione dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre 2022. Attualmente, infatti, l'art. 8 del Decreto Interministeriale prevede al comma 3 che *“In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 7, co. 1 del presente Decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”* che, in combinazione del precedente comma 3 prevede che *“In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 7, co. 1, del presente Decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione”*.

II PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Tabella riepilogativa

APPROVAZIONE PIANO	ENTI LOCALI	ALTRI ENTI
A REGIME	30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione	30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione
PRIMA APPROVAZIONE	120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione comprensivo delle rinvio disposto da legge o con Decreto del Ministero dell'Interno	30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione

Le possibili date di approvazione degli enti locali	Data limite approvazione PIAO
Bilanci approvati entro febbraio 2022	Dal 1° luglio 2022
Bilancio approvato nel mese di marzo 2022	Entro luglio 2022 (calcolando i 120 gg.)
Bilancio approvato nel mese di aprile 2022	Entro agosto 2022 (calcolando i 120 gg.)
Bilancio approvato nel mese di maggio 2022	Entro settembre 2022 (calcolando i 120 gg.)
Bilancio approvato nel mese di giugno 2022	Entro ottobre 2022 (calcolando i 120 gg.)
Bilancio approvato nel mese di luglio 2022	Entro novembre 2022 (calcolando i 120 gg.)

II PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Altra criticità in tema di Anticorruzione

L'ANAC, affidandosi ad un comunicato del Presidente del 2 maggio 2022, ha precisato in merito all'ulteriore differimento dei termini di adozione del Piano anticorruzione che *“La decisione dell'Autorità è stata presa a seguito del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 del Governo (G.U. Serie Generale n. 100 del 30-04-2022), il quale ha ritenuto che le Amministrazioni tenute all'adozione del Piano integrato di organizzazione e di attività (PIAO) possano prorogare al 30 giugno la pianificazione con riferimento all'anno in corso relativamente a rilevanti ambiti di attività della Pubblica Amministrazione”*.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Secondo il Decreto Interministeriale le modalità semplificate si applicano agli Enti con meno di 50 dipendenti, dove si prevede che:

- in merito al Piano anticorruzione la mappatura dei processi è limitata all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del Decreto considerando quali aree a rischio: a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive; e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- l'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse, ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Secondo il Decreto Interministeriale le modalità semplificate si applicano agli Enti con meno di 50 dipendenti, dove si prevede che:

- **rappresentazione della consistenza di personale** al 31 dicembre dell'anno precedente: alla consistenza in termini quantitativi è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti;
- **programmazione strategica delle risorse umane**: il Piano triennale del fabbisogno si inserisce a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente ad essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- gli Enti dovranno valutare le proprie azioni sulla base dei seguenti fattori: a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa; b) stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti; c) stima dell'evoluzione dei bisogni, in funzione di scelte legate, ad esempio, o alla digitalizzazione dei processi (riduzione del numero degli addetti e/o individuazione di addetti con competenze diversamente qualificate) o alle esternalizzazioni/internalizzazioni o a potenziamento/dismissione di servizi/attività/funzioni o ad altri fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Secondo il Decreto Interministeriale le modalità semplificate si applicano agli Enti con meno di 50 dipendenti, dove si prevede che:

- **obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse**: un'allocazione del personale che segue le priorità strategiche, invece di essere ancorata all'allocazione storica, può essere misurata in termini di: a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree; b) modifica del personale in termini di livello / inquadramento;

- **strategia di copertura del fabbisogno**. Questa parte attiene all'illustrazione delle strategie di attrazione (anche tramite politiche attive) e acquisizione delle competenze necessarie e individua le scelte qualitative e quantitative di copertura dei fabbisogni (con riferimento ai contingenti e ai profili), attraverso il ricorso a: a) soluzioni interne all'Amministrazione; b) mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti; c) meccanismi di progressione di carriera interni; d) riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento); e) *job enlargement* attraverso la riscrittura dei profili professionali; f) soluzioni esterne all'Amministrazione; g) mobilità esterna *in/out* o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra Pubbliche Amministrazioni (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni); h) ricorso a forme flessibili di lavoro; i) concorsi; l) stabilizzazioni.

II PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Secondo il Decreto Interministeriale le modalità semplificate si applicano agli Enti con meno di 50 dipendenti, dove si prevede che:

- formazione del personale

- a) le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze tecniche e trasversali, organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- b) le risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative;
- c) le misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale laureato e non laureato (es. politiche di permessi per il diritto allo studio e di conciliazione);
- d) gli obiettivi e i risultati attesi (a livello qualitativo, quantitativo e in termini temporali) della formazione in termini di riqualificazione e potenziamento delle competenze e del livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti, anche con riferimento al collegamento con la valutazione individuale, inteso come strumento di sviluppo.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Secondo il Decreto Interministeriale le modalità semplificate si applicano agli Enti con meno di 50 dipendenti, dove sono previste le seguenti esclusioni:

- Valore pubblico
- Performance
- Monitoraggio

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Valore pubblico

Si precisa che per gli Enti Locali il valore pubblico deve fare riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione (DUP) che riguardano:

- 1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna Amministrazione;
- 2) le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle Pubbliche Amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- 3) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli Enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti;
- 4) gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Valore pubblico

Si tratta, in altri termini, di utilizzare la stessa struttura utilizzata nel DUP per definire il valore pubblico da generare attraverso gli obiettivi strategici e i relativi indicatori di impatto.

Il “Valore pubblico”, identificato attraverso indicatori chiave che devono essere riconducibili alle priorità strategiche della sezione strategica del Documento Unico di Programmazione, non può che essere valutato in relazione al programma di mandato, ai bisogni della comunità, alle risorse finanziarie disponibili e al contesto in cui opera l’Ente Locale, senza che possa essere identificato a prescindere e indipendentemente da tali variabili. E’, inoltre, plausibile che il “Valore pubblico” corrisponda alla performance generale dell’Amministrazione che ciascun Ente deve misurare e valutare secondo quanto ci indica l’art. 3 del D.Lgs. 150/2009.

La Sezione delle Autonomie ha individuato una serie di indicatori generali di Ente nel suo complesso, così come i contratti della dirigenza e del personale non dirigenziale.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Valore pubblico

La sottosezione si può costruire, a titolo esemplificativo, rispondendo alle seguenti domande:

- a) Quale Valore Pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, ecc.?)
- b) Quale strategia potrebbe favorire la creazione di Valore Pubblico (obiettivo strategico)?
- c) A chi è rivolto (*stakeholder*)?
- d) Entro quando intendiamo raggiungere la strategia (tempi pluriennali)?
- e) Come misuriamo il raggiungimento della strategia, ovvero quanto Valore Pubblico (dimensione e formula di impatto sul livello di benessere)?
- f) Da dove partiamo (*baseline*)?
- g) Qual è il traguardo atteso (*target*)?
- h) Dove sono verificabili i dati (fonte)?

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Performance

I contenuti del Piano della performance confluiscono nella specifica sottosezione del PIAO con un contenuto minimale in grado di consentire l'attuazione delle norme di principio che governano il ciclo della performance, ossia:

- deve specificare, attraverso quali obiettivi di performance si intendono attuare le priorità strategiche che concorrono alla generazione del “valore pubblico”;
- deve consentire la misurazione della performance delle unità organizzativa in cui si articola l'organizzazione e deve quindi definire gli obiettivi organizzativi sulla base dei quali si sviluppa uno degli ambiti della valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, come previsto dall'art. 9, co. 1, del DLgs. n. 150/2009;
- deve assegnare gli obiettivi individuali ai dirigenti delle unità organizzative apicali che costituiscono un autonomo fattore valutativo e che non può che essere affidato ad un atto giuntale attesa l'apicalità delle posizioni;
- la sottosezione “Performance” deve avere uno stretto legame con la sottosezione “Valore pubblico”.

II PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Performance

Gli obiettivi organizzativi e individuali che alimentano la sottosezione “Performance” devono essere in grado di garantire la copertura di tutte le unità organizzative e di tutte le posizioni dirigenziali o di responsabilità apicali e, in modo particolare, nei seguenti ambiti:

- obiettivi di semplificazione, che devono essere correlati ai processi/procedure sulla quali l’Amministrazione intende intervenire, con la necessaria gradualità, attraverso un processo di revisione e semplificazione. Si ricorda a tale proposito che la sottosezione “Valore pubblico” deve elencare tali processi/procedure che poi spetta alla sottosezione “performance” dettagliare in termini di obiettivi;
- obiettivi di digitalizzazione;
- obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, dell’Amministrazione con specifico riferimento ai cittadini ultrasessantacinquenni e con disabilità. Si ricorda a tale proposito che la sottosezione “Valore pubblico” deve elencare tali misure, che poi spetta alla sottosezione “Performance” dettagliare in termini di obiettivi;
- obiettivi per favorire le pari opportunità e l’equilibrio di genere.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Performance

Secondo le Linee guida si dovrebbero rispondere alle seguenti domande:

- a) Cosa prevediamo di fare per favorire l'attuazione della strategia? (obiettivo)
- b) Chi risponderà dell'obiettivo (dirigente/posizione responsabile)?
- c) A chi è rivolto (*stakeholder*)?
- d) Quali unità organizzative dell'Ente e/o quali soggetti esterni contribuiranno a raggiungerlo (contributor)?
- e) Entro quando intendiamo raggiungere l'obiettivo?
- f) Come misuriamo il raggiungimento dell'obiettivo (dimensione e formula di performance di efficacia e di efficienza)?
- g) Da dove partiamo (*baseline*)?
- h) Qual è il traguardo atteso (*target*)?
- i) Dove sono verificabili i dati (fonte)?

II PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Monitoraggio

In questa sezione dovranno essere indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili.

Il monitoraggio delle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”, avverrà in ogni caso secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 150 del 2009 mentre il monitoraggio della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, secondo le indicazioni di ANAC.

In relazione alla Sezione “Organizzazione e capitale umano” il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale da OIV/Nucleo di valutazione.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

Portale

L'art. 7 del Decreto Interministeriale stabilisce che il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna Amministrazione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha, pertanto, messo a disposizione delle Amministrazioni pubbliche il Portale dedicato all'invio del Piano integrato di attività e organizzazione.

Al link <https://piao.dfp.gov.it/plans> vanno inseriti i PIAO delle singole Amministrazioni.

Per agevolare le Amministrazioni nella registrazione dei referenti abilitati a operare sul portale e nel caricamento dei Piani sono stati resi disponibili un video *tutorial* e un servizio di *help desk* dedicato.